

28 aprile 2022

1. *Tractatus theologico-politicus* [TTP], *Praefatio* (G III, 10-11; T 17)

Poiché dunque ci è toccato il raro privilegio di vivere in una Repubblica in cui a ciascuno è concessa la più ampia libertà di giudicare e di venerare Dio secondo le proprie convinzioni e dove nulla si considera più caro e più apprezzabile della libertà, ho creduto di far opera non indegna né inutile mostrando che questa libertà non soltanto può essere concessa senza pregiudizio per la pietà e per la pace della Repubblica, ma che, anzi, la libertà non può essere soppressa senza appunto distruggere tanto la pace della Repubblica quanto la pietà: è esattamente questa la tesi che mi sono proposto di dimostrare nel presente trattato. [...] Poiché, poi, la natura umana è oltremodo varia e mentre uno si compiace di certe opinioni, un altro ne sostiene di diverse, e ciò che in uno muove alla religione, in un altro provoca il riso, concordemente a quanto sopra affermato concludo che a ciascuno si deve lasciare la libertà di giudizio e la facoltà di interpretare i fondamenti della fede secondo la propria indole e che soltanto in base alle opere si deve giudicare se la fede di ognuno sia pia o empia, cosicché tutti potranno obbedire a Dio con animo puro e libero e apprezzeranno soltanto la giustizia e la carità.

2. *Breve Trattato* I, 4, §5 (ed. MP, p. 116-117)

Dunque neghiamo che Dio possa omettere di fare ciò che fa. Certuni considerano questa tesi come un'offesa e una diminuzione di Dio. Ma essi parlano così perché non comprendono rettamente in che cosa consista la vera libertà, la quale non risiede affatto, come essi immaginano, nel poter fare o non fare qualcosa di bene o di male. La vera libertà non è altro che la causa prima, la quale non è assolutamente costretta o necessitata da altro, ed è causa di ogni perfezione solo mediante la sua perfezione.

3. TTP, cap. VI (G III, 83, 9-24)

Nulla dunque accade in natura – scrive nel *Tractatus theologico-politicus* – che confligga con le sue leggi universali; ma neppure può accadervi qualcosa che non convenga con esse o che da esse non segua: tutto quanto accade, infatti, accade per volontà di Dio e per suo eterno decreto, cioè, come abbiamo già dimostrato, tutto quanto accade, accade secondo leggi e regole che implicano (*involvunt*) eterna necessità e verità; pertanto la natura osserva sempre, comunque, leggi e regole che implicano (*involvunt*) eterna necessità e verità (sebbene non tutte ci siano note), e quindi anche un ordine fisso e immutabile.

4. E1P17S (ed. MP, p. 806-807)

[...] soltanto Dio è causa libera. Dio solo, infatti, esiste per la sola necessità della sua natura... e agisce per la sola necessità della sua natura... Perciò Dio solo è causa libera...Scolio. Altri pensano che Dio sia causa libera perché può far sì che le cose che abbiamo detto seguire dalla sua natura, cioè che sono in suo potere, non vengano a essere o non siano da esso prodotte. Ma questo equivale a dire che Dio può far sì che dalla natura del triangolo non segua che i suoi tre angoli siano uguali a

due retti; oppure che da una causa data non segua un effetto, il che è assurdo... Al contrario, penso di aver dimostrato con sufficiente chiarezza che dalla somma potenza o natura infinita di Dio sono fluite necessariamente (*effluxisse*), o seguono sempre (*sequi*) con la stessa necessità, infinite cose in infiniti modi, cioè tutte le cose; come dalla natura del triangolo segue, dall'eternità e per l'eternità, che i suoi tre angoli sono uguali a due retti.

5. E4P67 (ed. MP, pp. 1033-1034)

L'uomo libero a nessuna cosa pensa meno che alla morte; e la sua sapienza è una meditazione non della morte, ma della vita.

Dimostrazione

L'uomo libero, cioè l'uomo che vive secondo il solo dettame della ragione, non è guidato dalla paura della morte [*mortis metu*]..., ma desidera direttamente il bene..., cioè... desidera agire, vivere, conservare il suo essere secondo il principio della ricerca del proprio utile; e perciò a nulla pensa meno che alla morte, ma la sua sapienza è una meditazione della vita.

6. TTP, cap. XX, §4 (G III, 226-227)

Pertanto, se nessuno può rinunciare alla propria libertà di giudicare e di pensare come vuole, ma ognuno è – per sommo diritto di natura – padrone delle proprie idee, ne consegue che, in una repubblica, non si può mai imporre, se non con esito assai infelice, che gli uomini, quantunque abbiano opinioni diverse (e talora contrastanti tra loro), non dicano nulla che non sia conforme alle prescrizioni delle somme potestà: neppure i più prudenti, infatti – per non dir della plebe –, sanno tacere... Eminentemente tirannico sarà dunque quello Stato in cui sia negata ad ogni individuo la libertà di dire e di insegnare ciò che pensa, mentre sarà invece equilibratamente governato quello in cui questa stessa libertà sia concessa a tutti.... E perciò, se è impossibile privare completamente i sudditi di questa libertà, sarà di contro assolutamente rovinoso concederla loro senza alcuna riserva. Ora ci spetta dunque il compito di valutare entro quali limiti questa libertà possa e debba essere concessa ad ognuno, senza compromettere la pace dello Stato e il diritto delle somme potestà: questo è sempre stato... il principale intento di quest'opera. Dalla nostra esposizione dei principii dello Stato, si evince con la massima evidenza come il suo fine ultimo non consista nell'esercitare il dominio, né nel controllare gli uomini per mezzo del terrore, sottomettendoli al diritto altrui, ma, al contrario, nel liberare ogni uomo dalla paura, affinché viva – per quanto possibile – in sicurezza, ovvero, affinché ciascuno possa nel modo migliore esercitare il proprio naturale diritto ad esistere e ad operare, senza temerne danni e senza infliggerne ad altri. Come ripeto, scopo dello Stato non è infatti trasformare gli uomini da esseri razionali in bestie o in automi, ma invece nel far sì che le loro menti e i loro corpi adempiano senza problemi alle loro funzioni, e che essi stessi facciano un libero uso della ragione, senza rivaleggiare nell'odio, nell'ira e nell'inganno, e senza fronteggiarsi con animo iniquo. Scopo dello Stato è dunque, in realtà, la libertà.

7. TTP, cap. XVI, §11

E con questo ritengo di aver spiegato abbastanza chiaramente i fondamenti dello Stato democratico, di cui ho preferito parlare prima di tutti gli altri perché mi sembrava il più naturale e quello che più si avvicina alla libertà che la natura concede ad ognuno. [...] Ho poi voluto trattare espressamente di questa sola forma statale perché è quella che massimamente converge con l'intento che mi ero proposto, ovvero di trattare dell'utilità della libertà nello Stato.

8. TTP, cap. XX, §9-10

E se, infine, rifletteremo sul fatto che la fedeltà di ogni individuo verso lo Stato (così come quella verso Dio) può riconoscersi solo dalle opere (ovvero dall'amore verso il prossimo), non potremo assolutamente credere che uno Stato perfettamente governato possa non concedere ad ogni cittadino la stessa libertà di filosofare che (come abbiamo dimostrato) la religione concede a ciascun fedele. Indubbiamente – lo ammetto –, da una tale libertà nascono talora degli inconvenienti; ma cosa mai fu istituito in modo tanto saggio che non ne sia potuto derivare alcun inconveniente? Chi vuol definire tutto per legge, stimolerà i vizi piuttosto che correggerli. Quel che non può essere proibito, deve necessariamente essere concesso, sebbene spesso ne nascano dei danni. Quanti mali infatti scaturiscono dal lusso, dall'invidia, dall'avidità, dall'ubriachezza e da altri analoghi comportamenti? E tuttavia, poiché non possono essere inibiti dall'autorità delle leggi, essi sono tollerati, benché siano realmente dei vizi. A maggior ragione, allora, dev'essere concessa la libertà di giudicare, che è indubbiamente una virtù e non può essere repressa. Si aggiunga che da essa non nasce alcun inconveniente che non possa (come ora dimostrerò) essere evitato grazie all'autorità dei magistrati, per tacer del fatto che questa libertà è vitalmente necessaria alla promozione delle scienze e delle arti. Queste infatti vengono coltivate con successo solo da coloro che hanno una capacità di giudizio libera e del tutto priva di preconcetti.

9. TTP, cap. XX, §11-12 (G III, 229-230)

Ma si supponga che questa libertà possa essere repressa, e che gli uomini possano essere a tal punto domi da non osar nemmeno mormorare senza il permesso delle somme potestà: anche in tal caso, è certo impossibile credere che essi penserebbero esclusivamente quel che volessero le somme potestà, e perciò necessariamente ne deriverebbe che gli uomini acquisirebbero la quotidiana abitudine di pensare in un modo e parlare in un altro; conseguentemente, la buona fede – assolutamente indispensabile allo Stato – si corromperebbe, e verrebbero incoraggiate l'abominevole adulazione e la perfidia, donde scaturiscono le frodi e la corruzione di tutti i buoni principii. Ma ben difficilmente accadrà mai che tutti si acconcino ad esprimersi solo entro limiti prestabiliti: al contrario, quanto più si cercherà di togliere agli uomini la libertà di parola, tanto più ostinatamente essi cercheranno di opporre resistenza; e non certo gli avari, gli adulatori ed altri individui di animo vile, per i quali il colmo della soddisfazione risiede nel contemplare i denari nei forzieri ed avere la pancia piena, ma uomini che la buona educazione, l'integrità dei costumi e la virtù hanno reso più liberi. Tale è per lo più la natura umana, che nulla gli uomini tollerano con maggior fastidio quanto il fatto che si tengano per crimini le opinioni ch'essi reputano veritiere, e che venga imputato loro come delitto ciò che li muove alla pietà verso Dio e verso gli uomini; onde accade che essi osino denunciare tali leggi, contrastando in ogni modo il magistrato che le difende, e che non considerino indecoroso, ma anzi nobilissimo, suscitare delle rivolte e ricorrere a qualunque mezzo per opporvisi. Tale appunto essendo il carattere della natura umana, ne consegue che le leggi concernenti la libertà d'opinione non sono dirette contro i disonesti, ma contro le persone dabbene, e che non le si emana per correggere i malvagi, ma piuttosto per irritare gli onesti, e che tali provvedimenti non possono essere applicati senza grave pericolo per lo Stato. Si aggiunga che tali leggi sono del tutto inutili. [...] Coloro che sanno di essere onesti non temono – diversamente dai malfattori – né la morte, né il supplizio: il loro animo non è infatti oppresso dal rimorso di un turpe delitto, ed essi considerano anzi un onore, piuttosto che un supplizio, morire per una giusta causa, e degno di gloria cadere per la libertà.

[...] Quando infatti si cerca, al contrario, di privare gli uomini di tale libertà, e si citano in giudizio le opinioni dei dissidenti (ma non le loro intenzioni, che, sole, possono essere colpevoli), si finisce per colpire proprio le persone dabbene, e con esemplari condanne: ma queste assumono piuttosto l'apparenza di martirii, eccitando ancor più – invece di atterrirlo – l'animo di coloro che si intendeva minacciare, e spingendoli alla compassione verso le vittime, se non incitandoli a vendicarle.

10. TTP, cap. XX, §16 (G III, 232-233)

Abbiamo così dimostrato:

- I. che è impossibile togliere agli uomini la libertà di dire quello che pensano.
 - II. Che questa libertà può essere concessa ad ogni cittadino, senza con ciò ledere il diritto e l'autorità delle somme potestà; e che ognuno può conservare tale libertà – fermo restando quello stesso diritto –, ove non ne desuma un'autorizzazione ad introdurre nello Stato qualche innovazione in tema di diritto, o non ne deduca la licenza di commettere qualche atto che sia contrario alle leggi riconosciute.
 - III. Che ognuno può godere di questa libertà, ma solo ove essa non comprometta la pace dello Stato; e che da tale libertà non nasce alcun inconveniente che non possa essere facilmente gestito.
 - IV. Che ognuno può godere di questa libertà, ma anche nel rispetto della pietà religiosa.
 - V. Che le leggi concernenti le questioni di ordine speculativo [233] sono del tutto inutili.
- Abbiamo infine dimostrato che questa libertà non soltanto può essere concessa senza compromettere la pace dello Stato, la pietà e il diritto delle somme potestà, ma che, anzi, deve essere concessa proprio per conservare tutte queste prerogative